

Sulla settimana corta la scuola ha autonomia

Scatta la settimana corta a scuola anche se al momento in cui i genitori hanno iscritto l'alunno l'offerta formativa dell'istituto comprensivo prevede l'orario spalmato su sei giorni la settimana per il triennio 2016-2019. E ciò perché l'autonomia scolastica consente all'istituto di distribuire il calendario delle lezioni su cinque giorni, che è il parametro minimo, senza incidere sulla soglia di duecento giorni di lezione l'anno, strutturata invece sull'articolazione dal lunedì al sabato. E quanto emerge dalla sentenza 842/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Veneto.

Bocciato il ricorso del genitore che lamenta anche scarsa considerazione dei rapporti scuola-famiglia. È legittima la delibera adottata dal consiglio dell'istituto che riunisce scuole elementari e secondarie di primo grado e concentra le lezioni dal lunedì al venerdì. Oltre a sentire i docenti il dirigente coinvolge le famiglie lanciando un vero e proprio sondaggio fra i genitori, invitati a esprimere la loro preferenza. Non emerge, però, un'indicazione netta in favore dell'uno o dell'altro modello se non dalle quinte elementari, che preferiscono non andare a scuola il sabato. D'altronde la normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni, lasciando agli istituti la discrezionalità di decidere fra settimana lunga e corta, laddove la seconda opzione non incide sul termine minimo di duecento giorni di lezione l'anno che è fondato sull'articolazione a sei giorni.

Inutile per il nemico del sabato inglese dedurre che il piano dell'offerta formativa consegnato a suo tempo alle famiglie non faccia alcun cenno alla settimana corta. Il coinvolgimento delle mamme e dei papà da parte del dirigente scolastico c'è stato eccome. Senza dimenticare che per gli atti di programmazione l'amministrazione non risulta obbligata a comunicare l'avvio del procedimento mentre la parte privata deve dimostrare di avere patito un danno immediato, attuale e concreto nella propria sfera giuridica. E al consiglio di istituto partecipano comunque i rappresentanti dei genitori.

Al genitore non resta che pagare le spese di giudizio al ministero dell'Istruzione e alla scuola.

Dario Ferrara

